



COMUNE DI CALASCIBETTA PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 27/06/2012, modificato con delibera
di Consiglio Comunale n.08 del 02/02/2016 e con delibera di Consiglio Comunale n.75 del
29/10/2018**



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) *per impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) *per attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) *per forme di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione prevede di utilizzare un impianto sportivo;
- d) *per concessione in uso*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) *per tariffe*, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai diversamente abili.

Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

Agli impianti sportivi di proprietà comunale viene riconosciuta come vocazione precipua quella di assicurare, in quanto bene pubblico, la funzione di servizio generalizzato a favore delle fasce più ampie della cittadinanza.

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati siti in Contrada Pianolonguillo:

- impianto polivalente coperto non destinato ad attività agonistiche;
- campo da tennis in erba sintetica;
- campo da tennis/calcetto in asfalto trattato;
- campo di calcio.¹

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria

¹ Art. sostituito con delibera C.C. n.08 del 02/02/2016

mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione della collettività, delle Associazioni e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5 Gestione degli impianti sportivi

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento può essere esercitata in forma diretta dall'Amministrazione Comunale o mediante concessione - convenzione a terzi.

Per gli impianti a gestione diretta l'Amministrazione Comunale concederà l'utilizzo ai soggetti che ne faranno formale richiesta con assunzione di responsabilità, predisponendo annualmente entro il 30 settembre un calendario per garantire che tutti i cittadini in forma singola o associata possano esercitare la pratica sportiva nel territorio xibetano, istituendo anche, se ritenuto opportuno, un centro di prenotazione unico a tale scopo presso gli uffici comunali.

Per gli impianti a gestione convenzionata sarà cura dei concessionari, visto il carattere pubblico dell'impianto, di garantire l'uso da parte di altre Associazioni sportive locali e da parte dei singoli cittadini, stilando a tal proposito un calendario che dovrà essere concordato all'inizio dell'anno, con l'Amministrazione Comunale.

I concessionari si impegnano altresì a far conoscere all'amministrazione comunale, almeno trimestralmente, il programma di utilizzo degli impianti, i periodi e gli orari di apertura e chiusura. Per gli impianti, strutture e pertinenze in disponibilità degli istituti scolastici, il Comune procede ad assegnarne l'utilizzo, previa intesa con il Consiglio d'Istituto, tenendo conto in via prioritaria dell'uso per fini didattici

Art. 6 Norme di comportamento per l'utilizzo degli impianti sportivi

I singoli cittadini, le Società, Associazioni e i Gruppi sportivi durante l'utilizzo degli impianti sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:

1. L'accesso agli impianti è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società, Associazioni e dei Gruppi. E', pertanto, tassativamente vietato far utilizzare le strutture sportive in assenza del suddetto personale.
2. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
3. E' assolutamente vietato fumare nei locali chiusi e nelle immediate vicinanze dei campi di gioco.
4. E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene consoni al rispetto del luogo.

- 
5. E' fatto obbligo di rispettare gli orari di utilizzo concordati.
 6. E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni.
 7. Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe espressamente prescritto per ogni singola disciplina, per tutti coloro che accedono nello spazio di gioco.
 8. E' fatto divieto di accesso a persone estranee e/o al pubblico, ove ciò non sia stato espressamente autorizzato.
 9. E' assolutamente vietata la sub-concessione, pena la revoca immediata della concessione stessa.
 10. Nell'impianto polivalente coperto è assolutamente vietato svolgere attività di natura agonistica in quanto l'impianto è stato realizzato con il finanziamento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – nell'ambito del PON “SICUREZZA PER LO SVILUPPO” OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO 2.8 B) – INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE” che configura gli impianti finanziati come impianti di esercizio che “sono impianti di interesse sociale e promozionale dell’attività sportiva non destinati all’agonismo”
 - E' assolutamente vietato l'accesso con scarpe non idonee. L'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe da ginnastica o da tennis e perfettamente pulite;
 - E' assolutamente vietata la concessione dell'impianto per attività diverse da quelle sportive.²

TITOLO II: UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 Titolari delle concessioni temporanee

Le autorizzazioni all'utilizzo temporanee degli impianti sono rilasciate a società, associazioni e/o gruppi sportivi affiliati al CONI o ad un ente di promozione sportiva, o ad associazioni e federazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate o ad altri soggetti che diano garanzia di correttezza e serietà, che richiedono di svolgervi la propria attività.

Art. 8 Organi competenti al rilascio

Il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del funzionario responsabile delle attività gestionali.

Art. 9 Periodo di autorizzazione permanente

L'autorizzazione all'utilizzo permanente ha una durata massima di 3 (tre) anni che può essere tacitamente rinnovata, ove nessuna delle parti comunichi l'intenzione di voler recedere con preavviso di almeno 3 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, da comunicare a mezzo raccomandata a/r.

² Comma 10 modificato con delibera di C.C. n.08 del 02/02/2016 e con delibera di C.C. n. 75 del 29/10/2018

Art. 10 Presentazione delle domande

La domanda di utilizzo, firmata dal responsabile della società, associazione o gruppo sportivo, deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività, se le stesse si svolgono in presenza di pubblico ed in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento ai fini del rispetto delle norme del TULPS.

Le domande, devono contenere, fra l'altro:

- a) la ragione sociale dell'Associazione o del Gruppo sportivo, i dati anagrafici e il recapito del richiedente e l'eventuale atto costitutivo;
- b) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) una dichiarazione di assunzione di responsabilità del presidente della Associazione o del responsabile del Gruppo, con impegno a stipulare polizza assicurativa per tutti gli atleti che svolgono l'attività sportiva;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti sarà presente almeno un responsabile delle Associazioni o del Gruppo;
- e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente locatorie.
- f) l'impegno a mantenere la pulizia dei locali concessi e dell'impianto sportivo;
- g) l'impegno a rendere fruibile l'accesso alla struttura ai singoli cittadini e alle altre associazioni sportive locali secondo le modalità che saranno concordate con l'Amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni anno;
- h) l'impegno a custodire e mantenere in perfette condizioni di funzionamento l'impianto sportivo eseguendo tutti i lavori di ordinaria manutenzione, stante che quelli di straordinaria manutenzione resteranno a carico del Comune;
- i) l'impegno a tenere ben esposta una bacheca con le seguenti informazioni:
 - orari di apertura dell'impianto sportivo;
 - nominativi dei responsabili con il loro recapito telefonico;
 - tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo delle strutture;
 - norme di comportamento previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11 Assegnazione e criteri di priorità

L'assegnazione degli impianti in utilizzo permanente verrà determinata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste presentate privilegiando i soggetti che potranno dare maggiore garanzia per rendere fruibile l'impianto a tutte le associazioni sportive locali e a tutti i cittadini xibetani.

Art. 12 Responsabilità civile

I soggetti che gestiscono l'impianto sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali e delle attrezzature.

Il Comune non può venire chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso degli impianti.

Gli stessi soggetti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme di comportamento di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 13 Custodia e sorveglianza

Il soggetto che autorizza è responsabile della custodia. Competerà all'Ente Locale proprietario definire nell'atto di autorizzazione le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso delle attrezzature

Art. 14 Funzioni di controllo — revoca

Il Comune svolge funzioni di controllo degli impianti verificando che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società, Associazioni o dei Gruppi sportivi autorizzati.

L'autorizzazione all'utilizzo può essere revocata per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento e della convenzione attuativa.

L'autorizzazione all'utilizzo sarà revocata da parte del Comune a quelle Società, Associazioni o Gruppi che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, non ne facciano uso o la sub-concedano a terzi.

Art. 15 Ripristino danni

I richiedenti che ottengono l'autorizzazione ad usufruire degli impianti possono impiegare sia le attrezzature esistenti in loco, quando ne facciano richiesta, sia le attrezzature di loro proprietà fermo restando che l'appontamento del campo di gara ed il successivo ripristino rimane a loro carico sotto la sorveglianza del personale incaricato.

L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature degli impianti durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte è a carico dell'utilizzatore che vi dovrà provvedere entro 10 giorni dall'avvenuto danno. In caso contrario provvederà l'Amministrazione con conseguente rivalsa in danno dell'utilizzatore inadempiente.

Per manifestazioni particolari e/o a scopo di lucro l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere idonea garanzia fidejussoria nell'entità che verrà stabilita dall'Ufficio Comunale competente, in rapporto al carattere della manifestazione.

TITOLO III: TARIFFE

Art. 16 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

Per i diversi utilizzi degli impianti sportivi la Giunta Comunale determina il canone/tariffa dovuta dal soggetto utilizzatore, tenendo conto degli obblighi/oneri posti a carico delle parti, degli orari di utilizzo e delle spese vive per il loro utilizzo, inserendo anche agevolazioni particolari per i soggetti residenti nel territorio comunale e per altre categorie di soggetti svantaggiati.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce l'entità e le modalità di pagamento nonché le eventuali garanzie da prestare. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale. Una tabella indicante le tariffe vigenti deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti.

La Giunta Comunale può deliberare l'utilizzo gratuito degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e/o sociale.

Art. 17 Modalità di riscossione delle tariffe

Il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti dovrà essere versato in anticipo;
Le Società, Associazioni o Gruppi sportivi devono provare l'avvenuto versamento e qualora non
ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono esclusi dall'uso degli impianti.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle normative di settore vigente.

